



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **970**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Modifica alla deliberazione n. 1221 di data 16 maggio 2008, relativa all'approvazione dei "Criteri e modalità per la gestione degli interventi di solidarietà a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti", degli schemi di dichiarazione della qualità di emigrato trentino/coniuge o discendente/coniuge e dell'elaborato concernente gli elementi costitutivi del database di cui alla legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 e s.m. "Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti".

Il giorno **30 Aprile 2010** ad ore **10:10** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assenti:

MAURO GILMOZZI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica quanto segue.

Con deliberazione n. 1221 di data 16 maggio 2008, successivamente integrata con deliberazione n. 1759 di data 11 luglio 2008, sono stati approvati i criteri e modalità per la gestione degli interventi di solidarietà a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti di cui all'art. 11, comma 1 bis, della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 e s.m. "Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e loro discendenti".

Nell'allegato, parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 1221/2008, sono inclusi sia i citati criteri sia gli Annessi 1-2-3 (riguardanti le dichiarazioni della qualità di emigrato/discendente trentino e gli elementi costitutivi di un database).

La Giunta provinciale con deliberazione n. 1389 di data 12 giugno 2009 ha individuato l'Associazione "Trentini nel Mondo Onlus", con sede in Trento, via Malfatti 21, quale unico gestore degli interventi di solidarietà, il tutto a partire dall'esercizio finanziario 2009; tale Associazione è subentrata ai soggetti che avevano gestito gli interventi di solidarietà, vale a dire i consultori pro tempore residenti all'estero e la Cooperativa SolTreCha, con sede in Argentina.

Nel primo anno di gestione unitaria degli interventi di solidarietà è emersa la necessità di una revisione parziale dei criteri in parola.

L'approfondita analisi dei vari aspetti inizialmente considerati, svolta in sede di realizzazione del complesso sistema informatico di gestione del programma, ha evidenziato l'opportunità di limitare ad una la finalità dei sussidi anche per superare le problematiche legate alla protezione dei dati sensibili. Si ritiene pertanto opportuno eliminare il punto 2.1.2 dei citati criteri "stato di povertà o indigenza aggravati da problemi di salute" e di sostituire il punto 2.1 dei criteri col seguente: "2.1 sussidi, diretti a fronteggiare stati di povertà o indigenza (con particolare attenzione per i bambini e le persone anziane)". E' inteso che eventuali problemi di salute concorrono a sostanziare le diagnosi degli operatori sociali. Di conseguenza è necessario togliere l'alinea "stato di povertà, con problemi di salute" di cui al punto 9) dell'Annesso 3.

L'inclusione poi, nel sistema informatico di cui s'è detto, del dato numerico "componenti il nucleo familiare dei beneficiari" (punto 4, lettera b, "Indicazione dell'ammontare del budget e assegnazione dei fondi") non appare strettamente necessaria in quanto la situazione delle famiglie è descritta nelle relazioni sociali, riprodotte in formato grafico nel database del sistema, e concorre alla diagnosi.

Tenuto inoltre conto del fatto che la gestione del programma comporta una componente prevalente di spese fisse (a partire dalle visite degli assistenti sociali), si ritiene opportuno prevedere che l'eventuale ricalcolo della percentuale riconosciuta per le spese accessorie e generali (punto 5 "Limiti individuali e familiari di intervento e riconoscimento spese accessorie e generali") avvenga a partire da un importo erogato inferiore al 95 per cento di quello assegnato, secondo il procedimento dettagliato nei criteri.

Quanto alla fase del pagamento ai beneficiari dei sussidi e degli assegni di studio (punto 7 dei criteri), si ritiene utile prevedere la possibilità di utilizzare oltre alla valuta locale, valute internazionali quali euro, dollaro Usa o altra.

Per consentire una minima flessibilità in sede di consuntivo (punto 8 dei criteri), si ritiene di consentire uno scostamento dell'uno per cento della somma assegnata ad ogni singolo Paese, purchè l'importo sia compensato nell'ambito di un unico impegno di spesa, vale a dire nell'ambito di singoli provvedimenti di assegnazione.

Infine, sono stati adattati alcuni punti alla situazione derivante dall'individuazione di un unico gestore, giusta il provvedimento di Giunta n. 1389 del 2009, citato e modificato il regime dei trasferimenti dei fondi al gestore.

Per una più agevole lettura, si ritiene opportuno sostituire il testo relativo ai criteri e modalità per la gestione degli interventi di solidarietà e l'Annesso 3, allegato alla citata deliberazione n. 1221/2008, con il testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. Inoltre per una migliore fruizione, si ritiene conveniente inserire nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche gli Annessi 1 e 2, ancorché non modificati.

Infine si ritiene opportuno che le nuove modalità operative di cui all'allegato trovino applicazione anche agli interventi di solidarietà già autorizzati nel 2009 e non ancora rendicontati, in quanto i citati criteri sono migliorativi sotto il profilo organizzativo e più favorevoli di quelli attualmente in vigore rispetto all'attività del gestore.

In sede istruttoria sono stati acquisiti i necessari pareri interni.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 e s.m. “Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti”;
- visti i pareri dei Servizi di staff;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di modificare, per i motivi di cui in premessa, l'allegato contenente i “Criteri e modalità per la gestione degli interventi di solidarietà a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti (articolo 11, comma 1 bis della legge provinciale 3 novembre 2000 n. 12, introdotto con l'articolo 76, comma 4 della legge provinciale 21 dicembre 2007 n. 23)” e l'Annesso 3, adottato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1221 di data 16 maggio 2008;
- 2) di dare atto che rimane invariato quanto disposto negli Annessi 1 e 2, parte integrante dell'allegato alla citata deliberazione n. 1221/2008 di cui al punto 1);
- 3) di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il testo aggiornato dei “Criteri e modalità per la gestione degli interventi di solidarietà a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti (articolo 11, comma 1 bis della legge provinciale 3 novembre 2000 n. 12, introdotto con

l'articolo 76, comma 4 della legge provinciale 21 dicembre 2007 n. 23)'' per la parte riguardante i criteri veri e propri, il testo dell'Annesso 3, nonché, per completezza, i testi degli Annessi 1 e 2;

- 4) di stabilire che i criteri di cui al punto 3) si applicheranno a partire dalla data di esecutività del presente provvedimento, anche agli interventi di solidarietà già autorizzati nel corso del 2009 e non ancora rendicontati, in quanto sono migliorativi sotto il profilo organizzativo e più favorevoli dei criteri di cui al punto 1) rispetto all'attività del gestore;
- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 6) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito mondotrentino.net.

FRB